



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

ANNO 135°

Roma, 22 - 29 maggio 2008

N. 21 - 22

BOLLETTINO UFFICIALE

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE





Sommario

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Decreto Ministeriale 12 lebbraio 2008, n. 21.		
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari. Anno scolastico 2007/2008	Pag.	5
Decreto Ministeriale 12 febbraio 2008, n. 22.		
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari. Anno scolastico 2007/2008	»	9
Decreto Ministeriale 12 febbraio 2008, n. 23.		
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale francese funzionanti presso istituti statali e paritari. Anno scolastico 2007/2008.	»	13
Decreto Ministeriale 12 febbraio 2008, n. 24.		
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo. Anno scolastico 2007/2008	»	17
Ordinanza Ministeriale 21 febbraio 2008, n. 27 (prot. AOODGPER 3017). Mobilità del personale docente di religione cattolica. Anno scolastico 2008/2009	»	21
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali		
Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.	»	31
Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio.		
Centro servizi amministrativi di Avellino	»	51
Ufficio scolastico di Bologna	»	52
Ufficio scolastico di Bologna	»	53
Ufficio scolastico di Macerata	»	54
Ufficio scolastico di Macerata	»	55
Ufficio scolastico di Macerata	»	56
Ufficio scolastico di Macerata	»	57
Ufficio scolastico di Macerata	*	58
Ufficio scolastico di Macerata	*	59
Lifficia scalastica di Madana		60





Decreto Ministeriale 12 febbraio 2008, n. 21.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari. Anno scolastico 2007/2008.

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
UFF. VII

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,n.59";

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007. n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", in particolare l'articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997. n. 425, l'articolo 3, comma 1 e l'articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11.1.2007,n.1, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

VISTO il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1^a e 2^a prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente:

VISTO il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente:

VISTO il D.M. 24 febbraio 2000,n.49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;



VISTO il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Germania del 24 aprile 2002;

VISTA la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della quarta prova e la durata di essa, nonché le materie oggetto del colloquio;

VISTO l'Accordo tra l'Italia e la Germania, concluso in data 14 ottobre 2004, per l'istituzione di sezioni bilingui in Italia e in Germania;

VISTO il D.M. 26 gennaio 2006, n.8, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

VISTO il decreto ministeriale, in data 17.1.2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n.4. concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2007-2008;

VISTO il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n. 5, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2007-2008;

VISTA la C.M., in data 4 febbraio 2008,n.20, recante disposizioni sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008;

DECRETA

Art. 1 Validità del diploma

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art. 2 Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art.1, è assicurata la presenza dei commissari di tedesco per la lingua tedesca e di quello della materia veicolata nella lingua tedesca.

E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.



Art. 3 Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale tedesca, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 4 Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.

- 1. La prima prova scritta è disciplinata dal D.M. 23 aprile 2003,n.41 (durata 6 ore).
- 2. La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo D.M. 23 aprile 2003,n.41:
 - o per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in lingua inglese o francese, a scelta del candidato;
 - o per l'indirizzo scientifico (durata 5 ore) verte su problemi di matematica;
 - o per l'indirizzo classico(durata 6 ore) consiste nella versione dal greco.
- 3. La terza prova scritta è disciplinata dal D.M. n. 429/2000, citato nelle premesse.
- 4. La quarta prova scritta, in lingua tedesca (durata 6 ore), effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato, tra:
 - discussione di un testo (Texteroerterung), vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
 - a) questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
 - b) proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano:
 - o analisi di un testo letterario (Literarische Textanalyse), vertente su un brano attinto dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:
 - c) 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
 - d) 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano;
 - discussione letteraria (Literarische Eroerterung), finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.



5. Il **colloquio** è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.323/1998, tenendo conto che, ai sensi della legge 11.1.2007,n.1, in relazione al colloquio, la Commissione non può operare per aree disciplinari

Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:

- tedesco seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;
- o storia in lingua tedesca: analisi e commento di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto.

Il candidato ha 30 minuti a disposizione per prepararsi.

Art. 5 Valutazione

La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

Art. 6 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.M. in data 8 gennaio 2008, n.5, relativo ai corsi sperimentali.

Il Ministro: Fioroni



Decreto Ministeriale 12 febbraio 2008, n. 22.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari. Anno scolastico 2007/2008.

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
UFF. VII

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,n.59";

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore:

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", in particolare l'articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'articolo 3, comma 1 e l'articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11.1.2007,n.1, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

VISTO il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1^a e 2^a prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

VISTO il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente:

VISTO il D.M. 24 febbraio 2000,n.49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

VISTO il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997;



VISTA la nota del 02-03-1999 dell'Ambasciata di Spagna concernente i contenuti della quarta prova;

VISTO il D.M. 26 gennaio 2006, n.8, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

VISTO il decreto ministeriale, in data 17.1.2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n.4, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2007-2008;

VISTO il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n.5, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2007-2008;

VISTA la C.M., in data 4 febbraio 2008, n. 20, recante disposizioni sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008;

DECRETA

Art. 1 Validità del diploma

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio della sezione ad opzione internazionale spagnola ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli alle stesse condizioni degli studenti spagnoli, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art. 2 Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art.1, è assicurata la presenza dei commissari di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della materia veicolata nella lingua spagnola.

E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3 Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.



Art. 4 Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.

- 1. La prima prova scritta è disciplinata dal D.M. 23 aprile 2003,n.41 (durata 6 ore).
- 2. La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo D.M. 23 aprile 2003,n.41:
 - o per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in una lingua straniera diversa dallo spagnolo, a scelta del candidato;
 - o per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal greco;
 - o per l'indirizzo scientifico (durata 6 ore) verte su problemi di matematica;
- 3. La terza prova scritta è disciplinata dal D.M. n.429 del 20 novembre 2000 citato nelle premesse.
- 4. La quarta prova scritta, in lingua spagnola, effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la Letteratura spagnola e la Storia, veicolata in spagnolo.

Letteratura spagnola (durata 2 ore):

Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti riguardanti:

- analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzi anche il contesto letterario, storico, ideologico ed estetico;
- b. risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati.

Storia (durata 2 ore):

Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti:

- c. analisi e risposta a 4 domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridicoamministrativo o politico;
- d. definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico:
- e. tema su un argomento storico.
- 5. Il **colloquio** è condotto secondo quanto prescritto dal citato D.P.R. n.323/98, tenendo conto che, ai sensi della legge 11.1.2007,n.1, in relazione al colloquio, la Commissione non può operare per aree disciplinari. Esso, inoltre, prevede domande in spagnolo, formulate dalla Commissione, sui contenuti del programma della materia veicolata in tale lingua nell'ultimo anno.



Art. 5 Valutazione

La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove.

Art. 6 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.M. 8 gennaio 2008, n.5, relativo ai corsi sperimentali.

Il Ministro: Fioroni



Decreto Ministeriale 12 febbraio 2008, n. 23.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale francese funzionanti presso istituti statali e paritari. Anno scolastico 2007/2008.

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
UFF. VII

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri":

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", in particolare l'articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'articolo 3, comma 1 e l'articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11.1.2007,n.1, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

VISTO il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1^a e 2^a prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

VISTO il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

VISTO il D.M. 24 febbraio 2000,n.49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;



Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Francia del 24 giugno 1992;

Viste le note n.168 del 18 febbraio 1999 e n.352 del 29 marzo 1999 dell'Ambasciata di Francia, concernenti, rispettivamente, i contenuti della quarta prova e la durata di essa;

VISTO il D.M. 26 gennaio 2006, n.8. concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

VISTO il decreto ministeriale, in data 17.1.2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n. 4, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2007-2008;

VISTO il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n.5, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2007-2008;

VISTA la C.M., in data 4 febbraio 2008, n.20, recante disposizioni sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008;

DECRETA

Art. 1 Validità del diploma

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale francese ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art. 2 Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni che valuteranno gli alunni delle sezioni ad opzione internazionale di cui all'art.1, è assicurata la presenza dei commissari di francese per la lingua francese e di quello della materia veicolata nella lingua francese.

E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.



Art. 3 Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale francese, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 4 Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.

- 1. La prima prova scritta è disciplinata dal D.M. 23 aprile 2003,n.41 (durata 6 ore).
- 2. La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo D.M. 23 aprile 2003,n.41:
 - per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in lingua inglese o tedesca, a scelta del candidato;
 - o per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal greco;
 - o per l'indirizzo scientifico (durata 5 ore) verte su problemi di matematica.
- 3. La terza prova scritta è disciplinata dal D.M. n. 429/2000, citato nelle premesse.
- 4. La quarta prova scritta, in lingua francese (durata 6 ore), effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato tra:
 - "Etude d'un texte argumentatif", vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
 - a. questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
 - b. proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano.
 - "Etude d'un texte littéraire", vertente su un brano attinto dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:
 - c. 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
 - d. 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano.
 - "Composition française", finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.



5. Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.323/1998; tenendo conto che, ai sensi della legge 11.1.2007, n.1, in relazione al colloquio, la Commissione non può operare per aree disciplinari.

Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:

- c francese seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;
- o storia in lingua francese: analisi e commento di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto. Il candidato ha 30 minuti a disposizione per prepararsi.

Art. 5 Valutazione

La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

Art. 6 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.M. 8 gennaio 2008. n.5, relativo ai corsi sperimentali.

*Il Ministro:*Fioroni



Decreto Ministeriale 12 febbraio 2008, n. 24.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo. Anno scolastico 2007/2008.

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
UFF. VII

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", in particolare l'articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'articolo 3, comma 1 e l'articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1^a e 2^a prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente:

VISTO il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

VISTO il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

VISTO il D.M. 24 febbraio 2000,n.49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;



VISTA la nota n. 1045 del 6 novembre 1997, con la quale l'Ambasciata di Francia in Roma conferma la disponibilità a rilasciare l'attestazione di acquisita competenza della lingua francese ai candidati agli esami di Stato nelle sezioni di Liceo Classico Europeo;

VISTO il D.M. 26 gennaio 2006, n.8, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

VISTO il decreto ministeriale, in data 17.1.2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n.4, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2007-2008;

VISTO il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n.5, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2007-2008;

PREMESSO che l'esame di Stato anche per le sezioni di Liceo Classico Europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi che continua ad essere attribuito secondo quanto stabilito dalla Legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dal D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, atteso che, ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 11.1.2007,n.1, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge 11.1.2007,n.1;

Vista la C.M., in data 4 febbraio 2008, n.20, recante disposizioni sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008;

Ritenuta la necessità di disciplinare con norme particolari lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo, in relazione alla specificità del corso di studi svolto;

DECRETA

Art. 1 Prove di esame

L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio.

- 1. La **prima prova scritta** è strutturata secondo le caratteristiche previste dal D.M.23 aprile 2003, n.41.
- 2. La seconda prova scritta riguarda la disciplina "lingue e letterature classiche". Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in italiano e ad un questionario di comprensione e comparazione.



I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario.

- 3. La terza prova scritta è strutturata secondo le caratteristiche previste dal D.M. n. 429/2000.
- 4. Il **colloquio** è condotto secondo quanto prescritto dal citato D.P.R. n.323/98; tenendo conto che, ai sensi della legge 11.1.2007,n.1, in relazione al colloquio, la Commissione non può operare per aree disciplinari.
- 5. I candidati delle sezioni di liceo Classico Europeo, ai quali sia stato impartito l'insegnamento di lingua e letteratura francese e per i quali sia stata veicolata in lingua francese una disciplina del piano di studi, qualora intendano conseguire l'attestation rilasciata dall'Ambasciata di Francia, debbono superare le seguenti prove, il cui esito non incide sulla valutazione finale da attribuire all'esame di Stato:
 - a. una **prova scritta** (durata 6 ore), in lingua francese, effettuata dal candidato a scelta fra tre modalità di svolgimento:

"Etude d'un texte argumentatif", vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:

- questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
- proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano.

"Etude d'un texte littéraire", vertente su un brano attinto dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:

- 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
- 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano.

"Composition française", finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.

b. Il colloquio, relativamente alla disciplina veicolata in francese (storia, geografia, storia dell'arte), prevede l'analisi e il commento di documenti di varia natura e la conoscenza della letteratura francese, secondo il programma svolto nell'ultimo anno di corso.

A tal fine il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore, relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione, il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.



Art. 2 Commissioni giudicatrici

Qualora il consiglio di classe in sede di designazione dei componenti delle commissioni non abbia designato il docente di lingua francese e quello della disciplina veicolata in tale lingua, il dirigente scolastico designa i rispettivi docenti in possesso delle necessarie competenze. Essi procedono, sotto la vigilanza ed il coordinamento del Presidente della commissione, all'espletamento dell'esame finalizzato al conseguimento dell'attestation, le cui prove sono comunque svolte in tempi diversi rispetto a quelli degli esami di Stato e, precisamente:

- la prova scritta il giorno successivo a quello previsto per la terza prova;
- il colloquio in prosecuzione di quello previsto per l'esame di Stato.

E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3 Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere esami di Stato presso la sezione di liceo classico europeo, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 4 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.M. in data 8 gennaio 2008, n.5, relativo ai corsi sperimentali.

Il Ministro: Fioroni



Ordinanza Ministeriale 21 febbraio 2008, n. 27 (prot. AOODGPER 3017).

Mobilità del personale docente di religione cattolica. Anno scolastico 2008/2009.

MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA ANNO SCOLASTICO 2008/2009

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

```
Visto il DLgs 16-4-1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni,
Vista la legge 23-10-1992, n. 421,
Visto il DL 27-8-1993, n. 321, convertito dalla legge 27-10-1993, n. 423,
Vista la legge 14-1-1994, n. 20,
Vista la legge 31-12-1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni,
Vista la legge 23-12-1996, n. 662,
Vista la legge 15-3-1997, n. 59,
Vista la legge 15-5-1997, n. 127, e successive modificazioni,
Vista la legge 3-5-1999, n. 124,
Visto DLgs 30-3-2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,
Visto il DL 3-7-2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20-8-2001, n. 333,
Visto il Dpr 18-6-1998, n. 233,
Visto il Dpr 28-12-2000, n. 445,
Visto il Dpr 8-3-1999, n. 275,
Visto il DLgs 30-6-2003, n. 196,
Visto il Dpr 11-8-2003, n. 319,
Vista la legge 25-3-1985, n. 121,
Visto il DPR 16-12-1985, n. 751,
Visto il DPR 23-6-1990, n. 202,
Vista la legge 18-7-2003, n. 186,
Visto il DM 24-3-2005, n. 42,
Visto il DM 13-4-2006, n. 37,
```

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-09 e per il biennio economico 2006-07sottoscritto il 29-11-2007,

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2008-09, sottoscritto il 20-12-2007,

Vista l'Ordinanza Ministeriale 4-1-2008, n. 2, sulla mobilità del personale della scuola,

Considerato che si vengono a creare per la prima volta le condizioni per dare luogo alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica assunti in ruolo ai sensi della legge 186/03,

Considerato che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, ed ivi incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative



che regolano la titolarità del restante personale della scuola,

Ritenuto di non poter trattare in maniera meccanizzata la mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, almeno nel primo anno di applicazione, ad una gestione manuale di detto personale,

Sentite le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2008-09,

ORDINA

Articolo 1 – Campo di applicazione dell'ordinanza e principi generali

- 1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2008-09 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge 186/03. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 37bis del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20-12-2007, concernente la mobilità del personale della scuola.
- 2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla utilizzazione tra il medesimo ordinario diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell'individuare un posto di insegnamento le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell'infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
- 3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per diocesi e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa raggiunta, al momento della prima assunzione, tra il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
- 4. Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2007-08 abbiano almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
- 5. Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2007-08 abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
- 6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'art. 4, c. 1, della legge 186/03, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'ordinario diocesano competente.



- 7. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell'infanzia e primaria ma assegnati alla scuola dell'infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per essere utilizzati in scuole dell'infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria, e siano in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità anche per ottenere l'utilizzazione, sempre d'intesa con l'autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell'infanzia.
- 8. Le tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto il 20-12-2007, sono valide, con le specificità del caso, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
- 9. La presente Ordinanza è diramata a mezzo della rete Intranet e Internet ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici scolastici provinciali e delle Istituzioni scolastiche.

Articolo 2 – Termini per le operazioni di mobilità

- 1. Le domande di mobilità devono essere presentate da tutto il personale di cui al precedente articolo dal 17 marzo al 15 aprile 2008. Le domande sono elaborate manualmente dagli uffici indicati negli articoli successivi.
- 2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall'articolo 37bis del CCNI sottoscritto il 20 dicembre 2007, è fissato al 30 giugno 2008.
- 3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 10 giugno 2008.

Articolo 3 - Presentazione delle domande

- 1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all'art. 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
- 2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, sempre redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.
- 3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
- 4. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessatoⁱ, regione di titolarità, diocesi e scuola presso la quale l'insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
 - 5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità



¹ Le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita.

ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

- scuole dell'infanzia e primarie Allegato TR1 (trasferimenti) e Allegato PR1 (passaggi)
- scuole secondarie di primo e secondo grado Allegato TR2 (trasferimenti) e Allegato PR2 (passaggi)
- 6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza.
- 7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
- 8. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate alla presente Ordinanza, con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l'indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'ordinario diocesano competente.
- 9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell'apposita casella del modulo domanda.
- 10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 9 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20-12-2007, concernente la mobilità del personale della scuola.
- 11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

Articolo 4 – Documentazione delle domande

- 1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente Ordinanza, disponibile nella rete Intranet ed Internet. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.
- 2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente Ordinanza, ovvero dal certificato di servizio.
- 3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata alla presente Ordinanza e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti².
- 4. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.
- 5. Relativamente alla lettera C) del punto II esigenze di famiglia della tabella di valutazione (Allegato E), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle



24

² Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto II – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.

L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt. 114, 118 e 122 del DPR 9-10-1990, n. 309).

L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socioriabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, c. 3, del citato DPR n. 309/90. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

6. A norma delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza delle medesime³, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami⁴, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalle lettere E) ed E1) del punto III – titoli generali – della tabella, nella relativa certificazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e uno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.

7. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all'insegnamento della religione cattolica nell'ordine e grado richiesto, rilasciato dall'ordinario



³ La residenza del familiare deve essere attestata con certificato nel quale deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesì alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità.

⁴ L'interessato, in luogo della presentazione del certificato di superamento del concorso, può presentare una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

diocesano competente per territorio.

- 8. In attuazione dell'art. 7, c. 1, punto VIII) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20-12-2007, concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
- 9. I responsabili dell'Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate⁵.
- 10. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5 – Rettifiche, revoche e rinunce

- 1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
- 2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità dell'interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 10 giugno 2008.
- 3. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
- 4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
- 5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

Articolo 6 – Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi. Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi

1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all'albo dell'Ufficio scolastico regionale, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo



⁵ Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui alla legge 675/96 e al DLgs 196/03.

- 2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
- 3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle Istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla Istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di destinazione, al locale dipartimento provinciale del Tesoro.
- 4. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale all'ordinario diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
- 5. L'intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro il 31 luglio 2008 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l'avvenuta assunzione di servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico all'Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e al competente dipartimento provinciale del Tesoro.

Articolo 7 – Fascicolo personale

- 1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 19 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali". Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato DLgs 30-6-2003, n. 196, che ha sostituito il DLgs 11-5-1999, n. 135, recante disposizioni integrative della legge 31-12-1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
- 2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'Istituzione scolastica di provenienza all'Istituzione scolastica di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico.

Articolo 8 – Domanda di trasferimento e di passaggio

- 1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesì in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
- 2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permane la disponibilità oraria nell'Istituzione scolastica e finché non sia revocata l'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano



competente. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno la conferma automatica riguarda la sede in cui l'insegnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione nella sede di completamento orario deve essere comunque raggiunta una specifica intesa con l'ordinario diocesano competente.

- 3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.
- 4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, c. 1, della legge 186/03, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell'idoneità concorsuale relativa all'altro settore formativo e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata dall'ordinario diocesano competente per l'ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.
- 5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell'apposita sezione del modulo domanda di passaggio, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
- 6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d'insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l'aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si raggiunga l'intesa con l'ordinario diocesano competente.

Articolo 9 – Indicazione delle preferenze

- 1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e sono relative ai soli ambiti territoriali della regione e della diocesi.
- 2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l'attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l'insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'ordinario diocesano competente per territorio.
- 3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario della diocesi richiesta.
- 4. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'art. 37bis, c. 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
- 5. A titolo sperimentale, per la mobilità relativa all'anno scolastico 2008-09 le preferenze esprimibili sono fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.
- 6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l'insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.



7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

Articolo 10 – Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

- 1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all'Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 30 aprile 2008.
- 2. L'Ufficio scolastico regionale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando entro il 31 maggio 2008 alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20-12-2007, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. L'Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
- 3. Al fine di anticipare la predisposizione dello strumento utile per le successive utilizzazioni, non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate alla presente Ordinanza. Detta documentazione è inviata dalle scuole all'Ufficio scolastico regionale entro il 30 aprile 2008.
- 4. L'Ufficio scolastico regionale, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 2, predispone, entro il 20 giugno 2008, una graduatoria unica regionale degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, allo scopo di individuare il personale eventualmente in esubero. Qualora dovesse essere riscontrato esubero di personale in una o più diocesi della stessa regione, detto esubero va compensato a livello regionale, d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio, in quanto l'organico degli insegnanti di religione cattolica è definito su base regionale.

Articolo 11 - Disposizioni generali sui passaggi di ruolo

- 1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.
- 2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano competente per l'ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo, l'insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.



- 3. Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all'interno del medesimo ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella relativa ordinanza.
- 4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario della diocesi richiesta.
- 5. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'art. 37bis, c. 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
- 6. A titolo sperimentale, per la mobilità relativa all'anno scolastico 2008-09 le preferenze esprimibili sono fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

Articolo 12 - Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo

- 1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'art. 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.
- 2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
- 3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

Allegati

- Allegato TR1 Domanda di trasferimento per insegnanti di religione cattolica delle scuole dell'infanzia e primaria
- Allegato PR1 Domanda di passaggio di ruolo per le scuole dell'infanzia e primaria
- Allegato TR2 Domanda di trasferimento per insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie di primo e secondo grado
- Allegato PR2 Domanda di passaggio di ruolo per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
- Allegato C Elenco ufficiale delle diocesi italiane.
- Allegato D Modello di dichiarazione dell'anzianità di servizio.

*Il Ministro:*Fioroni



Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali.

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. PRIMO VITTORIO PADELLI - Area C3 SUPER - nel ruolo del personale di questo Ministero;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 15.09.1941 ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 15.09.2006 con diritto ad essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 01.10.2006;

VISTO il D.D. 21.08.2006 registrato all'Ufficio del Bilancio il 07.12.2006 al n. 1359 con il quale, il predetto impiegato, e' stato autorizzato al trattenimento in servizio per un biennio.

VISTA la domanda in data 15.01.2007 con la quale il predetto ha chiesto di interrompere il trattenimento in servizio e di serre collocato a riposo a decorrere dal 02.07.2007.

DECRETA:

Art. 1 – Gli effetti del D.D. 21.08.2006 sono limitati al 01.07.2007;

Art. 2 - Con effetto dal **02.07.2007** il sig. PRIMO VITTORIO PADELLI - Area C3 SUPER - nel ruolo del Personale di questo Ministero, Direttore coordinatore per l'area giuridica-legale e amministrativo/contabile, è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto funzionario è ammesso a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per il Visto.

(D.D. 5 marzo 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 17 settembre 2007 al n. 1315)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTA la Legge 15.02.1958, n. 46;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la domanda datata 07.10.2004 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, Segreteria 07.10.2004 con la quale la Sig.ra Gabriella GUERRA nata il 17.01.1941 – Area C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso l'Amministrazione Centrale - Direzione Generale per il Personale della Scuola, ha chiesto di essere collocata a riposo, per compiuto quarantennio di servizio, a decorrere dal 01.03.2005;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal 01.03.2005 la Sig.ra Gabriella GUERRA - C2 - in servizio presso la Direzione Generale per il Personale della Scuola, è collocata a riposo, ora per allora, per compiuto quarantennio di servizio, ai sensi della Legge 15.02.1958, n. 46 e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 19 dicembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 4 marzo 2008 al n. 257)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra EVA DI MARCANTONIO - Area A1 SUPER - nel ruolo del personale di questo Ministero;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 12.07.1940 ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 12.07.2005 con diritto ad essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 01.08.2005;

VISTO il D.D. 28.01.1998 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l'11.03.1998 al n. 406 con il quale, la predetta impiegata e' stata autorizzata al trattenimento in servizio fino al 31.07.2007.

DECRETA:

Con effetto dal 01.08.2007 la sig.ra EVA DI MARCANTONIO - Area A1 SUPER - nel ruolo del Personale di questo Ministero, Ausiliario, è collocato a riposo, d'ufficio, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto funzionario è ammesso a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per il Visto.

(D.D. 5 marzo 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 14 novembre 2007 al n. 1406)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello ato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, tegrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai inisteri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n.300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n. 319:

VISTO il D.L. 18.05.2006, n.181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig Giancarlo Migozzi - Area C3 SUPER - in servizio esso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - rvizi Generali;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 01.07.1942, ha compiuto il sessantacinquesimo anno età il 01.07.2007 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.08.2007;

VISTO il D.D. 03.11.2006 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 15.02.2007 al n. 202 in il quale, il predetto impiegato, è stato autorizzato al trattenimento in servizio per un biennio;

VISTA la domanda in data 07.09.2007 con il quale il predetto ha chiesto di interrompere il attenimento in servizio e di essere collocato a riposo a decorrere dal 04.02.2008;

DECRETA

- Art. 1 Gli effetti del D.D. 03.11.2006 sono limitati al 03.02.2008;
- Art. 2 Con effetto dal 04.02.2008 il sig. Giancarlo Migozzi Area C3 SUPER in servizio esso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII rvizi Generali -, è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui le premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica truzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del attamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 15 gennaio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 26 febbraio 2008 al n. 221)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n.300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n. 319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Giuseppe Menditto - C2 - in servizio presso la Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio II - Dirigenti scolastici;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 22.01.1938, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 22.01.2003 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.02.2003;

VISTO il D.D. 29.12.2003 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 20.04.2004 al n.408 cap. 1377 con il quale, il predetto impiegato, è stato autorizzato al trattenimento in servizio fino al 31.01.2005;

VISTO il D.D. 30.11.2004 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 07.03.2005 al n.217 cap.1377 con il quale, il predetto impiegato, è stato autorizzato al trattenimento in servizio fino al 31.01.2008;

DECRETA

Con effetto dal 01.02.2008 il Giuseppe Menditto - C2 - in servizio presso la Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio II - Dirigenti scolastici, è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 15 gennaio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 4 marzo 2008 al n. 264)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 02.04.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 4138 del 05.04.2007, con la quale la sig.ra Caterina De Vincenzi nata il 20.06.1943 – B2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio II - Reclutamento del personale, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.01.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal **01.01.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Caterina De Vincenzi - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio II - Reclutamento del personale, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 20 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 4 marzo 2008 al n. 263)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n.300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n. 319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Valentino Sandirocco - C1 SUPER - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VI - Acquisti di beni e servizi;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 27.12.1940, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 27.12.2005 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.01.2006;

VISTO il D.D.del 10/08/2005 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 23/01/2006 al n. 71 con il quale, il predetto impiegato, è stato autorizzato al trattenimento in servizio fino al 31/12/2007;

DECRETA

Con effetto dal 01.01.2008 il Valentino Sandirocco - C1 SUPER - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VI - Acquisti di beni e servizi, è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 20 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 marzo 2008 al n. 269)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n. 319:

VISTA la domanda datata 21.09.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. MPIAOODGRUREG.UFF.476/24/09/07/ING del 24.09.2007, con la quale il sig. Paolo Piattella nato il 02.07.1950 – B2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica, Ufficio I - Affari generali, personale e contabilità , ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.01.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA:

Con effetto dal 01.01.2008 ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Paolo Piattella - in servizio presso la Direzione Generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica, Ufficio I - Affari generali, personale e contabilità, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 20 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 4 marzo 2008 al n. 262)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTA la Legge 15.02,1958, n. 46;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003:

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la domanda datata 04.10.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, con la quale il sig. Gerlando Pernice, nato il 09.08.1944 - C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - Servizi Generali , ha chiesto di essere collocato a riposo, per compiuto quarantennio di servizio, a decorrere dal 02.01.2008:

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA:

Con effetto dal **02.01.2008** il sig. Gerlando Pernice – C3 SUPER – in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - Servizi Generali è collocato a riposo, a domanda, per compiuto quarantennio di servizio, ai sensi della Legge 15.02.1958, n. 46 e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto Gerlando Pernice è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 20 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 marzo 2008 al n. 267)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n.300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n. 319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Luigi Gramatica - B2 - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - Servizi Generali;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 11.12.1940, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 11.12.2005 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.01.2006;

VISTO il D.D. del 27/01/2004 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 10/05/2004 al n. 524 con il quale, il predetto impiegato, è stato autorizzato al trattenimento in servizio fino al 31/12/2007;

DECRETA

Con effetto dal 01.01.2008 il Luigi Gramatica - B2 - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - Servizi Generali, è collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 20 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 marzo 2008 al n. 268)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 31.10.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 3352 del 31.10.2007, con la quale il sig. Giacinto Forastieri nato il 27.08.1950 — B1 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - Servizi Generali, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.01.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA:

Con effetto dal 01.01.2008 ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Giacinto Forastieri - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - Servizi Generali , che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 19 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 4 marzo 2008 al n. 258)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni cd integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 10.08.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 7933 del 10.08.2007, con la quale il sig. Luigi Bocchino nato il 13.03.1944 – B3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio V - Contenzioso e disciplina, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.01.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA:

Con effetto dal 01.01.2008 ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig Luigi Bocchino - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio V - Contenzioso e disciplina, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 20 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 25 febbraio 2008 al n. 216)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTA la Legge 15.02.1958, n. 46;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la domanda datata 05.07.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, con la quale la sig.ra Giuseppina Pierini, nata il 17.03.1946 - C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso gli Uffici di diretta Collaborazione del Ministro – Segreteria particolare del Ministro -, ha chiesto di essere collocata a riposo, per compiuto quarantennio di servizio, a decorrere dal 03.01.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal 03.01.2008 la sig.ra Giuseppina Pierini – C2 – in servizio presso gli Uffici di diretta Collaborazione del Ministro – Segreteria particolare del Ministro - è collocata a riposo, a domanda, per compiuto quarantennio di servizio, ai sensi della Legge 15.02.1958, n. 46 e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta Giuseppina Pierini è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 9 ottobre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 marzo 2008 al n. 266)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 12.03.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 3068 del 12.03.2007, con la quale la sig.ra Lucia Cali' nata il 20.07.1950 – B3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio VIII - Edilizia, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.01.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata:

DECRETA:

Con effetto dal 01.01.2008 ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Lucia Cali' - in servizio presso la Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio VIII - Edilizia, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 20 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 25 febbraio 2008 al n. 217)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 03.09.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 8194 del 03.09.2007, con la quale la sig.ra Elide Magurano nata il 21.09.1950 – B3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per la comunicazione, Ufficio I - Affari generali, personale e contabilità, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.01.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal 01.01.2008 ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Elide Magurano - in servizio presso la Direzione Generale per la comunicazione, Ufficio I - Affari generali, personale e contabilità, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 20 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 25 febbraio 2008 al n. 218)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06,2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 06.03.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 2920 del 08.03.2007, con la quale la sig.ra Anna Maria Massei nata il 08.09.1947 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio IV - Personale docente ed educativo, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.01.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal 01.01.2008 ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Anna Maria Massei - in servizio presso la Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio IV - Personale docente ed educativo, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 20 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 25 febbraio 2008 al n. 219)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 18.09.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. MPIAOODGRUREG.UFF.303/20/09/07/ING del 20.09.2007, con la quale la sig.ra Nadia Savoino nata il 23.08.1947 – B3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio II - Dirigenti scolastici, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.01.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal **01.01.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Nadia Savoino - in servizio presso la Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio II - Dirigenti scolastici, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 20 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 4 marzo 2008 al n. 261)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni cd integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 25.06.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 6859 del 03.07.2007, con la quale la sig.ra Antonietta Tarquini nata il 13.02.1950 — C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio IV - Area dei licei I, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.01.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal 01.01.2008 ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Antonietta Tarquini - in servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio IV - Area dei licei I, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 20 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 4 marzo 2008 al n. 260)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 04.05.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 5050 del 11.05.2007, con la quale la sig.ra Alessandra Testa nata il 10.08.1947 – C3 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica, Ufficio I - Affari generali, personale e contabilità , ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 02.01.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal 02.01.2008 ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Alessandra Testa - in servizio presso la Direzione Generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica, Ufficio I - Affari generali, personale e contabilità, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 20 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 4 marzo 2008 al n. 259)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 03.01.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 312 del 09.01.2007, con la quale la sig.ra Alba Zezza nata il 05.08.1950 – B2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio X - Parità scolastica e scuole non statali, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 01.01.2008;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal 01.01.2008 ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Alba Zezza - in servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio X - Parità scolastica e scuole non statali, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 20 novembre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 26 febbraio 2008 al n. 223)



Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio.

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI AVELLINO

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig/ DI LEO Vita nata a St. Catharines Ontario (Canada') il 4 giugno 1975 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio di "Ontario Secondary School Diploma" conseguito nel mese di giugno 1994 presso la scuola "Holy Cross Secondary School" di St. Catharines Ontario (Canada') scuola secondaria statale del Provveditorato per le scuole cattoliche della Contea di Lincon, Ontario, legalmente riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione della Provincia dell'Ontario;

VEDUTO l'art.381 del D.L/vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO l'art.379 del D.L/vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 02 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

VISTA la nota n.1001 dellì11/02/2008 con la quale il Dirigente scolastico dell'Istituto Magistrale "Imbriani 1" – Liceo Polivalente ha comunicato che la sig/ Di Leo Vita ha facoltà di conseguire l'equipollenza del diplomaa conseguito all'estero con il Diploma del Liceo Scientifico Tecnologico

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 02 aprile 1980;

DICHIARA

il titolo di studio denominato "Ontario Secondary School Diploma" conseguito nel mese di giugno 1994 presso la scuola "Holy Cross Secondary School" di St. Catharines Ontario (Canada') scuola secondaria statale del Provveditorato per le scuole cattoliche della Contea di Lincon, Ontario, legalmente riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione della Provincia dell'Ontario dalla sig/ DI LEO Vita nata a St. Catharines Ontario (Canada') il 4 giugno 1975 "equipollente" a tutti gli effetti di legge al diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di Maturità Scientifica Tecnologica con il seguente voto: 72/100 (settantadue/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art.379 del D.L/vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 6 marzo 2008)



UFFICIO SCOLASTICO DI BOLOGNA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.a QUEIPO PEREZ Celia Maria, nata a Madrid (Spagna) il 25.09.1968, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi di «Liceo Linguistico» del "DIPLOMA DI BACCELLIERE", conseguito nell'anno scolastico 1985/86 presso l'Istituto Statale d'istruzione Superiore «Isabel la Catolica» di Madrid (Spagna);

VEDUTO l'articolo 13 della legge 25 gennaio 2006 N. 29;

VEDUTO l'articolo N. 379 del Decreto Legislativo 16.04.1994, N. 297;

VEDUTO il D.M. 1 febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 Aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2.4.1980;

DICHIARA

il DIPLOMA DI BACCELLIERE", conseguito nell'anno scolastico 1985/86 presso l'Istituto Statale d'istruzione Superiore «Isabel la Catolica» di Madrid, dalla Sig.a QUEIPO PEREZ Celia Maria, nata a Madrid (Spagna) il 25.09.1968,

EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE AL DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI DI LICEO LINGUISTICO CON IL SEGUENTE VOTO: 80/100 OTTANTA/CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 17 dicembre 2007)



UFFICIO SCOLASTICO DI BOLOGNA

IL DIRIGENTE

VEDUTA

la domanda della sig.ra LILIAN ROSE TONEGUTTI, nata a Campinas (Stato di San Paolo - Brasile) il 2 maggio 1962, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di Superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di Istruzione secondaria superiore di Istituto Professionale per Tecnico dei Servizi Sociali del diploma «Certificado de Conclusão do Curso de 2° Grau» conseguito nell'anno 1981, presso la «E.E.S.G. Culto à Ciência», Rua Culto à Ciência, 422 Botafogo, Campinas (BRASILE);

VEDUTO l'articolo 13 della legge 25 gennaio 2006 n° 29;

VEDUTO l'articolo 379 del Decreto Legislativo 16.04.1994, N° 297;

VEDUTO il D.M. 1 febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 Aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2.4.1980;

DICHIARA

Il «Certificado de Conclusão do Curso de 2º Grau» conseguito nell'anno 1981, presso la «E.E.S.G. Culto à Ciência», Rua Culto à Ciência, 422 Botafogo, dalla Sig.ra LILIAN ROSE TONEGUTTI nata a Campinas (Stato di San Paolo - Brasile), il 2 maggio 1962,

EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE AL DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI ISTITUTO PROFESSIONALE PER TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI CON IL SEGUENTE VOTO: 76/100 (SETTANTASEI/CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi dell'art. 379 del Decreto Legislativo 16.4.1994, n° 297 e successive modificazioni.

(Dichiarazione del dirigente del 14 febbraio 2008)



UFFICIO SCOLASTICO DI MACERATA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della sig.ra CHATZIANTONIADI Kalliopi-Maria nata a Rodos (Dodecaneso GRECIA) il 08.12.1988, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 30.06.2006 presso la scuola legalmente riconosciuta "Istituti per l'Istruzione Rodiota-Liceo Privato" di Rodi (Dodecaneso GRECIA);

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

VISTO il D.M. 1º febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dell'interessata;

VISTE le precisazioni fornite dal MPI con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio" conseguito in data 30.06.2006 presso la scuola legalmente riconosciuta "Istituti per l'Istruzione Rodiota-Liceo Privato" di Rodi (Dodecaneso GRECIA) dalla sig.ra CHATZIANTONIADI Kalliopi-Maria nata a Rodos (Dodecaneso GRECIA) il 98.12.1988.

EQUIPOLLENTE

1 tutti gli effetti di legge, al Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – indirizzo Biologico Sperimentale Brocca (scientifico), con il seguente voto: 83/100 (ottantatre/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 22 febbraio 2008)



UFFICIO SCOLASTICO DI MACERATA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda del sig. KOZMA Daniel nato a Tirana (ALBANIA) il 01.12.1969, di cittadinanza italiana, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Vertetim" conseguito nell'anno 1988 presso la Scuola Media Superiore Statale Liceo Artistico "Jordan Misja" di Tirana (ALBANIA);

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea":

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO if D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Vertetim" conseguito nell'anno 1988 presso la Scuola Media Superiore Statale Liceo Artistico "Jordan Misja" di Tirana (ALBANIA) dal sig. KOZMA Daniel nato a Tirana (ALBANIA) il 01.12.1969, con voto 9,5/10

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge, al Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di Istituto d'Arte – sez. Arte della Ceramica con il seguente voto 95/100 (novantacinque/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 5 febbraio 2008)



UFFICIO SCOLASTICO DI MACERATA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della sig.ra MAMIDOU Ioanna nata a Thessaloniki (GRECIA) il 26.10.1988, d cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma d superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, de titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 26.6.2006 presso la Scuola Statale "2° Lice Unificato" di Kalamaria Thessaloniki (GRECIA);

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 21 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all Comunità Europea";

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dell'interessata;

VISTE le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito il data 26.6.2006 presso la Scuola Statale "2º Liceo Unificato" di Kalamaria Thessaloniki (GRECIA) dalla sig.ra MAMIDOU Ioanna nata a Thessaloniki (GRECIA) il 26.10.1988, con voto 15,3/20,

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio d Istruzione Secondaria Superiore – indirizzo Biologico Sperimentale Brocca (scientifico) con il seguenti voto: 76/100 (settantasei/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 20 dicembre 2007)



UFFICIO SCOLASTICO DI MACERATA

IL DIRIGENTE

- VISTA la domanda del sig. ZERVAS Nikolaos nato a Patra (Achaia GRECIA) il 08.03.1988, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 22.06.2006 presso la Scuola Statale "Liceo Unificato" di Rio (Achaia GRECIA);
- VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

VISTO il D.M. 1º febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dell'interessato;

VISTE le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito in data 22.06.2006 presso la Scuola Statale "Liceo Unificato" di Rio (Achaia - GRECIA) dal sig. ZERVAS Nikolaos nato a Patra (Achaia - GRECIA) il 08.03.1988, con voto 12,8/20,

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge, al Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – indirizzo Biologico Sperimentale Brocca (scientifico) con il seguente voto: 64/100 (sessantaquattro/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 22 gennaio 2008)



UFFICIO SCOLASTICO DI MACERATA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della sig.ra MARINELLI Blanca Margarita nata a Ciudad Ojeda (Edo. Zulia VENEZUELA) il 05.05.1986, di cittadinanza italiana, intesa ad ottenere il riconoscimento de equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Tecnico Medio Especialidad: Comercio Servicios Administrativos, menciòn: Turismo" conseguito in data 07.07.2003 presso la scuola priva legalmente riconosciuta Unidad Educativa Colegio "Madre Mazzarello" di Puerto Ayacucho (Eco Amazonas VENEZUELA):

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comun Europea";

VISTO il D.M. 1º febbraio 1975:

VISTO il D.M. 20 luglio 1978:

VISTO il D.M. 2 aprile 1980:

ESAMINATA la documentazione prodotta dell'interessata:

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Tecnico Medio Especialidad: Comercio Servicios Administrativos, menciòn: Turismo" conseguito in data 07.07.2003 presso la scuola priva legalmente riconosciuta Unidad Educativa Colegio "Madre Mazzarello" di Puerto Ayacucho (Edo. Amazon VENEZUELA) dalla sig.ra MARINELLI Blanca Margarita nata a Ciudad Ojeda (Edo. Zulia VENEZUELA) il 05.05.1986,

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge, al Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio Istruzione Secondaria Superiore – ordine professionale - di "Tecnico dei Servizi Turistici", con il seguen voto: 64/100 (sessantaquattro/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 14 febbraio 2008)



UFFICIO SCOLASTICO DI MACERATA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della sig.ra MACHADO Mirta Noemi nata a Rosario (ARGENTINA) il 29.08.1956, di cittadinanza italiana, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Perito Mercantil Nacional" conseguito nell'anno 1974 presso l'Istituto privato parificato "Paul Harris" di Roldàn (ARGENTINA);

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea":

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dell'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Perito Mercantil Nacional". conseguito nell'anno 1974 presso l'Istituto privato parificato "Paul Harris" di Roldàn (ARGENTINA) dalla sig.ra MACHADO Mirta Noemi nata a Rosario (ARGENTINA) il 29.08.1956.

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge, al Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – ordine tecnico - di "Ragioniere e Perito Commerciale", con il seguente voto: 76/100 (settantasei./centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 22 febbraio 2008)



UFFICIO SCOLASTICO DI MODENA

IL DIRIGENTE

Veduta la domanda della Signora DE SANTANA EDILMA MARIA, nata a Camargibe (Brasile) il 22 settembre 1969, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di licenza media del titolo di "Ensino Fundamental o 1° grau", conseguito all'estero nell'anno 1983 presso la scuola legalmente riconosciuta Presidente Humberto Castello Branco Via dott. Jose Rufino n. 2993 quartiere Teijpio St. Pernambuco (Brasile).

Veduto l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

Veduto il D.I. 20 febbraio 1973;

Vista la dichiarazione di valore del Consolato Generale d'Italia a Recife (Brasile) del 24 settembre 2007 relativa al diploma in esame;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Dichiara

Il il diploma di "Ensino Fundamental o 1° grau", conseguito all'estero, dalla signora DE SANTANA EDILMA MARIA, nata a Camargibe (Brasile) il 22 settembre 1969, equipollente a tutti gli effetti di legge alla licenza di scuola media italiana.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 28 febbraio 2008)

